

**Ordini & «Pa».** Il decreto legge 112 introduce criteri più rigidi sugli incarichi

# Consulenze, per gli Albi una corsia preferenziale

**Ma è necessaria una «maturata esperienza nel settore»**

**Guglielmo Saporito**

Incarichi e consulenze più selettivi per le pubbliche amministrazioni. L'indicazione è contenuta nell'articolo 46 del decreto legge 112/2008 che dà corpo alla manovra d'estate che prosegue sulla via del rigore nella scelta dei soggetti cui affidare gli incarichi: non solo deve essere impossibile ricorrere a risorse umane già disponibili tra il personale, ma ci devono essere una serie di requisiti di elevata qualità anche sotto l'aspetto soggettivo. Con una serie di regole che hanno una ricaduta immediata e diretta sulle professioni.

Dalla provata competenza nel settore - come richiesto nel decreto legislativo 165/2001 - si passa ora a una necessaria «particolare e comprovata specializzazione». Il livello universitario è richiesto come necessario, in quanto si usa una congiunzione («anche») per definire la specializzazione richiesta.

Quindi, da una specializzazione che in precedenza poteva fare a meno di studi universitari, si passa ora a un livello di qualità che deve essere «anche universitario». Il requisito universitario si desume anche dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 7 del decreto 165/2001, modificato dall'articolo 46 del decreto legge 112/2008: in tema di qualità dei titoli da possedere, il legislatore parla di «requisito della comprovata specializzazione universitaria», unificando in

un'unica terminologia la definizione dei requisiti di accesso agli incarichi individuali. La specializzazione universitaria dovrebbe poi intendersi come connessa a un titolo magistrale (diverso dalla laurea breve).

Sul punto, già la circolare della presidenza del Consiglio dei ministri 2/2008, riferendosi all'articolo 3 comma 76 della legge 244/2007 (anch'esso modificato dall'articolo 46 del Dl 112), ammetteva come requisito di specializzazione i percorsi didattici universitari completi, in aggiunta alla laurea triennale (cioè junior).

Subito dopo aver previsto i vari gradini da superare per ottenere incarichi (essere cioè esperto, di particolare e comprovata specializzazione, con un titolo universitario), l'articolo 46 del decreto legge 112 ora convertito, si rivolge all'amministrazione che intenda chiamare l'esperto ricordando che la prestazione deve essere «altamente qualificata», cioè il risultato che si intende ottenere deve essere di elevato livello.

Poche righe dopo, tuttavia, il secondo periodo dell'articolo 46 del decreto legge convertito sembra inserire momenti di elasticità, ammettendo che si possa prescindere dal requisito della «comprovata specializzazione universitaria» in due ipotesi: in caso di contratti con professionisti «collegiati», cioè appartenenti a Ordini e Albi; oppure nel caso di artisti, operatori dello spettacolo o artigiani.

In entrambi i casi, tuttavia, è necessario che sia accertata una «maturata esperienza nel settore».

Questo requisito si comprende meglio richiamando la Finanziaria 2008 (244/2007), che all'articolo 3, comma 44, in tema di tetti di retribuzione per pubblici dipendenti, prevede

## Oltre il titolo universitario

### La misura

■ L'articolo 46 del decreto legge 112/08 pone nuovi vincoli alle Pa che danno incarichi: non solo deve essere impossibile ricorrere a risorse umane già disponibili tra il personale, ma ci devono essere una serie di requisiti di elevata qualità anche sotto l'aspetto soggettivo

### Asticella più alta

■ Il livello universitario è ora richiesto come necessario, quindi la specializzazione non può fare a meno di un titolo che si desume essere quello magistrale (diverso dunque dalla laurea breve)

### Il precedente

■ La circolare della presidenza del Consiglio dei ministri 2/08, riferendosi all'articolo 3 comma 76 della legge 244/07 (anch'esso ora modificato dall'articolo 46 del Dl 112), ammetteva come requisito di

specializzazione i percorsi didattici universitari completi, in aggiunta alla laurea triennale (cioè junior)

### La prestazione

■ L'articolo 46 del decreto legge 112 si rivolge all'amministrazione che intenda chiamare l'esperto ricordando che la prestazione deve essere «altamente qualificata», cioè il risultato che si intende ottenere deve essere di elevato livello

### Due eccezioni

■ Si può prescindere dal requisito della «comprovata specializzazione universitaria» in due ipotesi: nel caso di contratti con professionisti «collegiati», cioè appartenenti a Ordini e Albi; oppure quando si tratta di artisti, operatori dello spettacolo o artigiani. È però sempre necessario accertare una «maturata esperienza nel settore»

analoghe eccezioni per professionisti o titolari di contratti d'opera che effettuino prestazioni artistiche o professionali.

Come (per la Finanziaria 2008) non ci sono limiti di retribuzione annua per soggetti di particolare qualificazione nelle professioni, nelle scienze e nelle arti, allo stesso modo ci può essere un più agevole ricorso alle consulenze esterne qualora ci si affidi a soggetti le cui qualità siano già vagliate da un Ordine professionale o dal mercato.

La novità del decreto legge ora convertito consiste in uno specifico requisito in più, aggiuntivo rispetto all'iscrizione

agli Albi: è infatti necessaria una «maturata esperienza nel settore». L'esperienza già altre volte è stata definita come un complesso di capacità maturate in settori specifici: per esempio è necessaria per accedere ai gradi più elevati della dirigenza.

L'esperienza deve altresì essere necessariamente accertata, per evitare inconvenienti simili a quello descritto dal presidente della Corte di cassazione, che si vide proporre per meriti speciali (sulla base dell'articolo 106 Costituzione) un avvocato che non risultava avesse alcuna esperienza di difesa davanti alla stessa Corte.